

caccia, di un denaro di vino, per massaria, ogni qualvolta il doge si recasse alla caccia nel territorio della Livenza; all'obbligo di assistenza personale in occasione di visite ducali; al rifornimento non gratuito di fieno nelle medesime circostanze; all'offerta di duecento pesci, ove non esistesse stato di guerra; alla prestazione di angarie entro la linea da Fine a Equilo e fino a Laurenziago, se il canale fosse navigabile; al trasporto degli ufficiali pubblici (gastaldo) fino a Rialto, se residenti, o fino a Equilo, se appartenenti ad altre giurisdizioni; infine ad altre piccole prestazioni, fruendo in compenso di esenzione da ogni altro onere e servizio e il libero uso di paludi e di boschi compresi nella giurisdizione eracleese.

Press'a poco ad analoghi doveri e diritti erano sottoposti anche gli altri abitanti delle lagune, quelli di Equilo, quelli di Grado, quelli di Chioggia, di Cavarzere, di Loreo, salvi i diritti di transito spettanti al fisco ducale, che costituivano fin d'ora il maggior cespite d'entrata dell'amministrazione di Palazzo, sia fossero pagati individualmente, sia fossero riscattati, come fecero gli abitanti della Saccisica, versando un censo fisso annuale (1).

L'uso di così larga autonomia, garantita dal privilegio di esenzione da censi e prestazioni reali e personali, limitava il compito, essenzialmente accentratore, del gastaldo (2). Questo funzionario del duca, rappresentante del governo centrale nei territori insulari, riassorbito nell'ordinamento locale come preside del placito, sotto l'influsso dell'autonomia di quello, era spesso indotto a identificare la sua attività nell'interesse della giurisdizione a lui sottoposta più che in quello dello stato. L'organismo gastaldiale, tramite di collegamento con il *Palatium* o con la *curtis palatii*, com'era detta la sede del governo, simbolo dell'unità territoriale, spiegava anche opera di conservazione dell'autonomia locale, piuttosto che aiutare lo sviluppo del processo politico-amministrativo unificatore. Gli effetti esercitati dall'ideale autonomistico si registrarono più duramente all'atto di creare uno stabile ordine magistraturale, scaturito dall'esperienza del reggimento realtino.

Orbene, la politica di Pietro Orseolo non mostra alcuna volontà di mutare la struttura dello stato. Non si può invocare la legge del

(1) GLORIA, *Cod. dipl. padov.*, I, 114, n. 82.

(2) Cfr. ROBERTI, *Le magistrature cit.*, I, 36 sgg.